

DICHIARAZIONI

Redditi SC 2017: la deducibilità degli interessi passivi

di **Federica Furlani**

La deducibilità degli interessi passivi delle **società di capitali** è regolata dall'[articolo 96 del Tuir](#), che prevede il seguente meccanismo: gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del [comma 1, lettera b\), dell'articolo 110 del Tuir](#), sono deducibili in ciascun periodo d'imposta **fino a concorrenza degli interessi attivi** e proventi assimilati. L'eccedenza rispetto agli interessi attivi è deducibile nel limite del **30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL)**.

La corretta applicazione della norma passa per l'individuazione delle seguenti **grandezze**:

- **gli interessi attivi/passivi e i proventi/oneri assimilati.** Trattasi degli interessi attivi e proventi assimilati derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da **ogni altro rapporto avente causa finanziaria**, con esclusione degli interessi passivi impliciti ed espliciti ([circolare AdE 38/E/2010](#)) derivanti da debiti di natura commerciale. Rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della disciplina in esame qualunque interesse (od onere ad esso assimilato) collegato alla **messa a disposizione di una provvista di danaro**, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l'obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione ([circolare AdE 19/E/2009](#)). Rientrano nella previsione dell'[articolo 96](#) la quota degli **interessi passivi impliciti nei canoni di leasing**, individuati secondo il criterio forfettario di cui all'[articolo 1 del D.M. 24.4.1998](#), mentre sono **esclusi gli interessi passivi relativi ai finanziamenti conclusi in vista dell'acquisto di veicoli**, ai quali si applicano le limitazioni di cui all'[articolo 164 del Tuir](#). Sono invece **inclusi gli interessi attivi impliciti ed espliciti derivanti da crediti di natura commerciale** e gli **interessi attivi virtuali** derivanti da crediti relativi ad operazioni concluse con la pubblica Amministrazione. Nella voce "**oneri e proventi assimilati**" sono compresi, a titolo esemplificativo: gli sconti passivi su finanziamenti ottenuti da banche o da altre istituzioni finanziarie; le commissioni passive su finanziamenti e per fidejussioni o altre garanzie rilasciate da terzi; gli altri oneri da titoli di debito emessi, compresi i disaggi di emissione e i premi di rimborso; gli oneri sostenuti dal prestatario nelle operazioni di prestito titoli, semprechè la causa di detti ultimi contratti rivesta una natura finanziaria;
- **il risultato operativo lordo.** Per risultato operativo lordo si intende la **differenza tra il valore della produzione** di cui alla [lettera A\) dell'articolo 2425 cod. civ.](#), **al netto dei componenti positivi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda**, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio (novità 2016)

introdotta a seguito dell'eliminazione dell'area straordinaria – E – del conto economico) e i **costi della produzione di cui alla lettera B)** dell'[articolo 2425 cod. civ.](#), **con esclusione degli ammortamenti** delle immobilizzazioni materiali ed immateriali di cui al numero 10, lettere a) e b), **dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali**, e **al netto dei componenti negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda**, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. Dal 2016, per effetto delle novità introdotte dal D.Lgs. 147/2015 (decreto internazionalizzazione), ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei **dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti** che risultino **controllate** ai sensi dell'[articolo 2359, comma 1, n. 1\), cod. civ.](#)

È importante evidenziare che la quota del risultato operativo lordo non utilizzata in un determinato esercizio per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad **incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta**, senza alcun limite temporale.

Al pari, gli **interessi passivi** e gli oneri finanziari assimilati **indeducibili** in un determinato periodo d'imposta possono essere dedotti dal reddito di quelli successivi, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza.

Ai fini dell'individuazione degli eventuali interessi passivi indeducibili è necessario:

- compilare l'apposito **prospetto dedicato nel modello Redditi SC 2017**;

Prospetto interessi passivi non deducibili	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RF118		,00	,00		,00		,00		,00	
RF119 Risultato operativo lordo			1		2		3			
RF120 Eccedenza di ROL riportabile										
RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili										

- riportare gli eventuali interessi indeducibili come **variazione in aumento a rigo RF 15**;

RF15 Interessi passivi indeducibili	1	,00	2	,00
-------------------------------------	---	-----	---	-----

- riportare gli eventuali interessi passivi pregressi deducibili nell'esercizio grazie all'eccedenza di ROL come **variazione in diminuzione a rigo RF 55 codice 13**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >